

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE. CONCERNENTE "NORME IN MATERIA DI MUSEI E ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE"

A norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e del D.P.R. 14 gennaio 1972, n.3, le Regioni a Statuto ordinario hanno competenze in materia di Musei di Enti locali o di interesse locale. Nei confronti di questi istituti le Regioni possono emanare norme legislative e possono esercitare le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, trasferite in base al suddetto decreto. La Regione Puglia, nel suo costante impegno di un programma sempre più ampio di promozione culturale, si propone di dettare una normativa organica che disciplini il settore dei musei e che stabilisca i criteri fondamentali della politica delle Regioni in questa materia. Il disegno di legge esprime la volontà del potere pubblico di intervenire con sollecitudine e concretezza in un settore che ha visto la trascuratezza, la sporadicità e l'angustia di finanziamenti da parte delle istituzioni centrali. La Regione, quindi, rispondendo ad un suo ben preciso programma di sviluppo culturale, che poi è di progresso civile, per fronteggiare e risolvere l'attuale crisi dei servizi culturali, si propone di fissare criteri ed orientamenti di carattere generale che possano incrementare e sollecitare l'attività e l'iniziativa degli Enti locali sia per quanto riguarda l'istituzione di nuovi musei sia per il miglioramento di quelli già esistenti. E' da mettere in rilievo che il patrimonio artistico conservato nei musei pugliesi, malgrado le non infrequenti manomissioni, è di un valore e di un'abbondanza eccezionali. Pertanto risulta ben chiara l'esigenza di un ordinamento legislativo che consenta alla Regione di avviare una organica sistemazione dei musei, sempre in stretta collaborazione con gli Enti Locali,

REGIONE PUGLIA

-2-

rifuggendo, in tal modo, dalla tentazione di una direzione centralistica regionale e formulando proposte di intervento con una serie di contributi finanziari da erogare secondo programmi annuali e con carattere continuativo.

Si tratta, in definitiva, di riqualificare il Museo, di individuarne i nuovi ruoli e le nuove finalità. Il museo non deve essere più concepito come un organismo statico, adibito a funzioni di pura conservazione, ma bensì un istituto di progresso culturale, una struttura dinamica ed efficace. Non luogo di conservazione di beni, ma luogo di dibattito culturale e questo significa puntare su una funzione didattica e altamente educativa, che si può raggiungere con la frequenza al Museo da parte di masse sempre più numerose di cittadini, e fare di esso un luogo di incontro, di discussione, di studio. La Regione promuoverà, a tal fine, il coordinamento non solo con gli Enti locali, ma anche con l'Università, con lo Stato e con le organizzazioni scolastiche, culturali e turistiche.

Si ritiene opportuno, infine, ricordare che le stesse sedi dei Musei sono per lo più inadeguate anche per una buona esposizione del materiale posseduto. Molti Musei pugliesi sono tuttora sprovvisti di una adeguata catalogazione e schedatura delle raccolte e tali deficienze sono ovviamente di grave impedimento nella ricerca scientifica e storica, nella stimolazione di nuove esperienze artistiche e più generalmente, di promozione culturale.

La Regione Puglia, pur nella piena consapevolezza del difficile momento economico-politico, ha ritenuto, con la presente legge, di assumere una posizione ferma e ben chiara su di una problematica così importante e stimolante, se si pensa ai profondi mutamenti e ai vasti processi cui si giunge mediante una democratica organizzazione e diffusione della cultura.

REGIONE PUGLIA

-3-

L'intervento della Regione quindi, lungi dall'essere una mera surrogazione nelle competenze statali, adempie ad una funzione di vera e propria programmazione culturale coordinando e sviluppando le iniziative locali, rafforzando il ruolo dell'Ente locale come ente cardine nella particolare materia, che nell'esercizio della propria autonomia determina, in conformità con le disposizioni di legge, le norme regolamentari relative all'essere e all'operare degli Istituti museografici.

In un discorso più ampio e di pianificazione dei beni culturali, la Regione e per essa l'Assessorato alla Cultura dovrà intervenire in stretta collaborazione con tutti gli Enti locali e con gli organi statali diretti alla tutela, alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio.

Accanto ai Musei Provinciali (Lecce, Brindisi, Bari) e alla Civica Pinacoteca di Foggia, che svolgono una rilevante attività museale, si deve aggiungere un numero assai rilevante di medi e piccoli Musei che già svolgono una insostituibile funzione di raccolta e conservazione di materiale nell'interesse del patrimonio nazionale, ma che presentano i seguenti limiti: insufficienza degli organici, improprietà strutturali delle sedi, scarsità di attrezzature museali, scarsità di fondi destinati alla complessa attività museale e alla tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio culturale pugliese, la cui ricchezza e importanza non mi pare il caso di sottolineare.

Si inserisce in questo quadro la necessità diretta ad assicurare con la presente legge la democraticità dell'organizzazione dei Musei attraverso la previsione di una rappresentanza degli utenti dei Musei stessi all'organizzazione gestionale dell'attività museale.

R E G I O N E P U G L I A

- 4 -

Con la presente legge la Regione concede contributi ai Musei degli Enti locali o di interesse locale per: l'istituzione, l'ordinamento, funzionamento, conservazione, l'incremento e il miglioramento delle collezioni, catalogazione e la riproduzione fotografica del materiale etc.,

La concessione dei contributi viene organizzato sul piano annuale che dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport*

Il Presidente

DISEGNO DI LEGGE

FORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI O DI INTERESSE LOCALE

Relatore: Giuseppe Colasanto

Il Presidente

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

La Regione Puglia:

- in attuazione dei principi enunciati negli artt. 4 - 8 - 12 del proprio Statuto;
- nell'ambito del programma di valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Regione e di fruizione dei beni culturali e ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà;
- nel rispetto del principio del pluralismo culturale e della tutela delle minoranze etniche e linguistiche;
- per il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali e di interesse locale;
- promuove la ricomposizione materiale e culturale del territorio (ai sensi degli artt. 24, 25 e 54 della legge 1089);
- promuove lo sviluppo e il coordinamento dei musei di Enti locali o di interesse locale;
- regola l'istituzione dei nuovi musei nell'ambito della programmazione regionale.

La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e degli artt. 47+4982 e 83 del DPR 616.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport

Il Presidente

-2-

ART. 2

I musei di Enti locali e di interesse locale sono Istituti Culturali che concorrono alla formazione socio-culturale dei cittadini attraverso;

- la raccolta, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali ivi compresi quelli linguistici, naturalisti, etno-antropologici;
- la ricerca storica, artistica e archeologica particolarmente in ordine alle collezioni conservate e al territorio di insidenza;
- la adozione di iniziative volte alla promozione culturale e alla conoscenza dei beni culturali;
- la promozione di attività culturale anche in raccordo con la scuola e con le altre istituzioni culturali operanti nella regione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI DI ENTI LOCALI

ART. 3

Gli enti locali per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 adottano propri regolamenti conformi alla presente legge affinché i musei esercitino il servizio pubblico in modo regolare e stabile e siano dotati di personale professionalmente qualificato, di locali e arredi idonei alla buona conservazione e esposizione dei materiali.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport

-3-

Il Presidente

ART. 4

I musei di Enti locali a secondo della natura, della qualità delle loro collezioni, anche in rapporto alle attività svolte di cui all'art. 2 al fine di garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale vengono classificati nelle seguenti categorie:

- a) Musei Grandi o Multipli composti da più sezioni omogenee sotto il profilo storico, artistico e scientifico;
- b) Musei Medi;
- c) Musei minori;

I musei vengono classificati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Conferenza dei Capi degli Uffici ai sensi dell'art. 32 della legge 805.

La classificazione può essere rivista in base ad aumento della consistenza delle collezioni e non prima di tre anni dalla precedente classificazione sentita la Conferenza di cui al comma precedente.

ART. 5

I musei grandi e multipli devono essere provvisti di:

- a) un direttore;
- b) almeno due ispettori;
- c) personale amministrativo e tecnico professionalmente qualificato in numero adeguato ai servizi (biblioteca, fotodocumentazione, laboratorio di restauro o di preparazione, ecc..)
- d) personale di custodia in numero sufficiente a garantire la sicurezza delle raccolte.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport

-4-

Il Presidente

Il direttore coordina l'attività complessiva del Museo e ne è responsabile.

I Musei medi devono essere provvisti di:

- a) un direttore;
- b) personale amministrativo, tecnico e di custodia adeguato.

I Musei minori devono essere provvisti di almeno un conservatore responsabile delle raccolte.

ART. 6

Per i Musei grandi o multipli e medi l'attività è coordinata da una Commissione eletta dai Consigli degli Enti di appartenenza in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari. Il numero dei componenti di dette Commissioni sarà stabilito nei regolamenti dei singoli Enti.

La Commissione, nell'ambito della programmazione regionale, stabilisce i criteri per l'incremento delle raccolte e indica le linee delle attività culturali e promozionali.

ART. 7

Gli Enti proprietari sono tenuti, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, ad approvare il regolamento e l'organico dei propri Istituti e sottoposti all'esame e ratifica della Regione.

ART. 8

I regolamenti organici degli Enti Locali dovranno prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto ai Musei.

Si accede ai ruoli del personale dei Musei di Enti Locali mediante pubblico concorso bandito a norma di legge.

Della Commissione giudicatrice fa parte un funzionario dell'Assessorato alla Cultura della Regione.

Costituiscono titoli preferenziali il servizio di ruolo prestato

in musei pubblici.

Il personale direttivo (Direttore e ispettore) deve essere in possesso del diploma di laurea conseguito in una disciplina attinente il carattere prevalente delle raccolte. Il conservatore deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore o del diploma rilasciato dall'Accademia delle Belle Arti.

TITOLO III

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E FUNZIONE DELLA REGIONE

ART. 9

Gli Enti locali provvedono alla istituzione e al funzionamento dei musei nell'ambito della programmazione regionale secondo un piano regionale di sviluppo degli Istituti museali.

Gli Enti locali possono consorzarsi o associarsi con altri Enti pubblici, ecclesiastici, morali e privati, per dare luogo alla formazione di "Sistemi museali".

L'Ente locale, qualora non sussistano o non siano attuabili per il museo istituito o da istituire adeguate condizioni di funzionalità personale, locali idonei, mezzi di conservazione, servizi didattici e di informazione, deve far parte di un sistema museale consorziale o associativo.

Il sistema museale da definire dopo l'avvenuta classificazione dei musei di cui all'art. 4 della presente legge, tenuto conto della natura del museo, della omogeneità del territorio, della consistenza dei mezzi, realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività e cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

ART. 10

Gli Enti locali sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei gestiti in forma diretta o associata. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi ed all'attuazione dei programmi di ricerca, di promozione e di attività culturale, di cui all'art. 2 della presente legge.

Gli Enti locali possono stipulare convenzioni al fine di consentire l'utilizzazione temporanea del personale specializzato, l'uso di particolari servizi museali, nonché, previa autorizzazione della Regione, il deposito temporaneo nei rispettivi musei di cose mobili di loro proprietà, anche a titolo di reciprocità.

ART. 11

La Regione elabora piani annuali per concedere ai Musei di Enti locali o di interesse locale, contributi necessari per:

- a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei Musei di Enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi;
- b) la conservazione, l'integrità, la sicurezza e la fruizione pubblica delle cose raccolte nei musei di Enti locali o di interesse locale;
- c) l'incremento e il miglioramento delle collezioni, ivi compresi la catalogazione e la riproduzione fotografica del materiale, nonché l'impiego di mezzi di comunicazione audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di documentazione;

Il Presidente

- d) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di enti locale o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;
- e) la realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito dei musei anche in collaborazione con le Università, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di musica, i Distretti scolastici, gli Istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale;
- f) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi ed ogni altro strumento di informazione;
- g) il coordinamento dell'organizzazione e la promozione di mostre di materiale artistico, storico e scientifico.

La Regione nell'ambito dell'attività relativa alla F.P. di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei musei anche in collaborazione con le Università ed altri Istituti specializzati.

Nell'ambito delle funzioni di cui al precedente punto b), la Regione, d'accordo con l'Ente proprietario, ha facoltà di trasportare e temporaneamente custodire in altri Istituti di analoga competenza cose mobili appartenenti alle raccolte di musei, al fine di assicurarne la conservazione e l'integrità.

ART. 12

La Regione al fine di assicurare l'istituzione e la ristrutturazione dei musei degli Enti locali, o di interesse locale, interviene con contributi fino a un massimo del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per

Il Presidente

opere strutturali, acquisto di beni e attrezzature, e per miglioramenti.

Le domande degli Enti interessati alla concessione del contributo devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo di spesa.

Le domande relative all'anno 1978 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 13

La Regione, sentita la competente Commissione consiliare, può concedere contributi a favore di musei locali e di musei di interesse locale, aperti continuamente al pubblico e che operino per conseguire le finalità di cui alla presente legge.

ART. 14

La Regione provvede alla concessione di contributi con apposito piano annuale di intervento predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio Regionale.

ART. 15

Gli Enti gestori dei musei destinatari dei contributi da parte della Regione, sono tenuti a presentare i rendiconti delle spese sostenute.

La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia.

ART. 16

La Giunta Regionale si avvale di un apposito Comitato tecnico consultivo unico per i musei, gli archivi, e le biblioteche espresso dalla Consulta Regionale per i beni culturali ed ambientali.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport*

Il Presidente

Le funzioni del Comitato, ai fini dell'applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.

ART. 17

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento di L. 450.000.000= sul cap. 317 del bilancio regionale 1978, riveniente dal fondo globale.